



COMUNE DI SIAMANNA

PROVINCIA DI ORISTANO

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO PER I MERITI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 2° GRADO

IL SINDACO

F.to Rag. Franco Vellio Melas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Approvato con deliberazione | C.C. n. 6 del 13.03.2008 |
| Modificato con deliberazione | C.C. n. 42 del 28.09.2010 |
| Modificato con deliberazione | C.C. n. 23 del 15.09.2011 |
| Modificato con deliberazione | C.C. n. 32 del 27.10.2011 |

ART. 1

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende adottare dei criteri obiettivi che consentano di erogare Assegni di studio agli studenti capaci e meritevoli frequentanti le Scuole Pubbliche secondarie di 2° grado, che non beneficiano di altri contributi erogati per lo stesso motivo dal Comune di Siamanna.

ART. 2

Il Comune di Siamanna istituisce un numero di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di 2° grado, pari alle richieste che gli stessi studenti aventi diritto presenteranno, in modo da premiare tutti quelli che abbiano riportato una votazione media minima finale del 7 (sette) senza debiti formativi o al buono o a 70/100;

La valutazione viene effettuata solamente per meriti scolastici raggiunti nell'a.s. precedente al periodo in cui si presenta la domanda, a prescindere al valore ISEE familiare posseduto.

ART. 3

Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti alle Scuole pubbliche secondarie di 2° grado ed artistiche, dalla prima alla quinta classe. Verrà considerata, quale merito, la votazione riportata nell'Anno Scolastico precedente a quello frequentato al momento della domanda, che potrà essere, per gli iscritti al primo anno delle Scuole Superiori, anche quella di giudizio sintetico (buono, distinto e ottimo) ottenuto al termine del 3° anno della Scuola secondaria di 1° grado.

Sono esclusi a partecipare gli studenti che non abbiano riportato la votazione media minima del "7" o del "buono" o 70/100 per la quinta classe.

Inoltre non verranno prese in considerazione le domande di coloro che risultano essere iscritti all'Università dal secondo anno in poi, vengono presi in considerazione solamente se iscritti al primo anno presentando la votazione riportata nell'ultimo anno precedente delle Scuole pubbliche secondarie di 2° grado.

ART. 4

Annualmente la Giunta Comunale, sulla base della comunicazione da parte della RAS di assegnazione dei fondi di cui alla L.R. 3/2008, stabilisce il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo e i criteri di assegnazione ai sensi della L.R. 31/1984.

Con successivo atto, la Giunta comunale stabilisce il numero e l'importo degli assegni di studio da mettere a concorso ai sensi del presente Regolamento, a favore di studenti capaci e meritevoli delle scuole secondarie di II grado che non hanno beneficiato del contributo di cui al comma precedente.

L'importo degli assegni di studio da corrispondere per soli meriti ai sensi del comma 2°, viene individuato prendendo come valore di riferimento l'importo dell'assegno di studio assegnato all'ultimo classificato nella graduatoria da stilarsi ai sensi del 1° comma.

Su tale valore verrà operata una riduzione percentuale che andrà aumentando del 2,5% per ogni classificato successivo al primo.

Il numero degli assegni di studio da assegnare per soli meriti, verrà stabilito in base alle risorse presenti in bilancio per tale finalità e non potrà essere comunque superiore al numero degli assegni individuati dalla G.R. ai sensi del primo comma.

ART. 5

Il Funzionario responsabile porterà a conoscenza di tutta la popolazione, con ogni mezzo a sua disposizione (bando, avvisi all'Albo Pretorio e nei locali pubblici, ecc.), i termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione degli assegni di studio.

ART. 6

Entro il termine previsto dal provvedimento di cui al precedente articolo, gli studenti interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema che sarà opportunamente predisposto dal Responsabile del Servizio corredato dalla certificazione scolastica dei voti riportati.

ART. 7

Il Funzionario responsabile, sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto come unico criterio della media riportata negli esiti finali dell'A.S. precedente. Tale media deve essere almeno pari a 7,00 o al buono o a 70/100 e sarà calcolata senza tener conto dei voti di religione, educazione fisica e condotta.

Il punteggio viene assegnato in riferimento alla media scolastica conseguita, tenuto conto che, agli studenti che abbiano ottenuto la stessa valutazione, verrà attribuita una borsa di pari importo.

In tale ultimo caso, l'importo della borsa verrà stabilito calcolando la media matematica tra gli importi previsti per le posizioni nelle quali si sono collocati gli studenti a pari merito.

ART. 8

La graduatoria, così come stilata dal funzionario responsabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico.

Durante il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria, gli interessati potranno presentare le proprie motivate deduzioni, per iscritto.

ART. 9

Decorsi i quindici giorni senza che siano state presentate deduzioni, il responsabile del servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.

Se vengono presentate osservazioni si applica il successivo art.11.

ART. 10

Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate verranno esaminate dal responsabile del servizio che, entro i 15 giorni successivi, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.

In caso di accoglimento dovrà riformulare la graduatoria che verrà ripubblicata per ulteriori dieci giorni. Della pubblicazione della nuova graduatoria verrà data notizia con un Avviso pubblico. Contemporaneamente il responsabile comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e/o deduzioni presentate. Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, se non vengono presentate ulteriori osservazioni si procederà alla liquidazione.

ART. 11

Il presente regolamento consta di n. 11 articoli ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.